

# COMUNE DI PONTENURE



## Zonizzazione acustica del territorio comunale

### Norme di attuazione

settembre 2006

Ing. LUIGI MONTANARI acustica applicata

29100 Piacenza, via Panini 24/A  
tel. / fax 0523 618315 cell. 335440824  
e mail luimont@tin.it  
cod.fisc. MNT LGU 48E14 B812X - p.IVA 00360320337

---

Architetto GIUSEPPE TACCHINI 29028 Pontedell'Olio, loc. Casa Nova Bordi Torrano (Piacenza)  
tel. / fax 0523 878569 - cell. 3391277839  
e mail giuseppe.tacchini@tin.it  
cod.fisc. TCC GPP 51R13 G842F - p.IVA 01312080334

**INDICE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.1 Zone omogenee.....  | 2         |
| 1.2 Limiti acustici.....  | 3         |
| 1.2.1 Definizioni dei valori acustici   | 3         |
| 1.2.2 Valori-limite di zona   | 4         |
| 1.2.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore   | 5         |
| 1.2.4 Zone confinanti a diversa classificazione acustica  | 5         |
| 1.3 Inquinamento acustico da traffico .....   | 6         |
| 1.3.1 Infrastrutture ferroviarie  | 6         |
| 1.3.2 Infrastrutture stradali   | 7         |
| 1.4 Attività a carattere temporaneo.....  | 8         |
| 1.4.1 Aree di cava  | 8         |
| 1.4.2 Attività temporanee e all'aperto  | 8         |
| <b>2. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI .....</b>   | <b>9</b>  |
| 2.1 Piani urbanistici preventivi.....   | 9         |
| 2.2 Documentazione in materia di impatto acustico e di clima acustico.....                                      | 9         |
| 2.3 Contenuti della Documentazione di impatto acustico e della Valutazione previsionale del clima acustico..... | 10        |
| <b>3. ALTRE DISPOSIZIONI.....</b>   | <b>12</b> |
| 3.1 Piano di risanamento delle imprese.....   | 12        |
| 3.2 Sanzioni.....   | 12        |
| 3.3 Richieste per accertamenti per la valutazione di immissioni.....  | 13        |

# 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

## 1.1 Zone omogenee

La classificazione acustica del territorio comunale attua i prescritti della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26/10/1995, n.447 e delle conseguenti disposizioni regionali in materia riferibili alla L.R. 9/5/2001, n.15 "Disposizione in materia di inquinamento acustico" ed alle successive direttive emanate dalla Giunta Regionale (9/10/2001, n.2053).

Il territorio è suddiviso in zone acusticamente omogenee, con riferimento alle seguenti sei classi di destinazione d'uso individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ciascuna soggetta a specifici valori limite di emissione, immissione e di qualità delle sorgenti sonore:

### **CLASSE I - Aree particolarmente protette**

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

### **CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali**

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

### **CLASSE III - Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

### **CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

### **CLASSE V - Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

### **CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali**

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica del territorio comunale ha durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione; la revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale e interviene contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti al P.R.G.
- all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti proposte di modifica della zonizzazione acustica.

## 1.2 Limiti acustici

Si definiscono secondo la legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nelle *Sorgenti sonore fisse*. Si definiscono secondo il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- **Sorgente specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico
- **Tempo a lungo termine ( $T_L$ ):** rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di  $T_L$  è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo
- **Tempo di riferimento ( $T_R$ ):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00
- **Tempo di osservazione ( $T_o$ ):** è un periodo di tempo compreso in  $T_R$  nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
- **Tempo di misura ( $T_M$ ):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura ( $T_M$ ) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno
- **Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A",  $L_{AS}$ ,  $L_{AF}$ ,  $L_{AI}$ :** esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A"  $L_{pA}$  secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse"
- **Livelli dei valori massimi di pressione sonora  $L_{ASmax}$ ,  $L_{AFmax}$ ,  $L_{AImax}$ :** esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

### 1.2.1 Definizioni dei valori acustici

La definizione dei diversi valori acustici di riferimento per la tutela dall'inquinamento acustico è contenuta nell'art.2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

### 1.2.2 Valori-limite di zona

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio sono definiti i seguenti valori limite di emissione, valori limite di immissione e valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00), conformemente alle disposizioni del D.P.C.M. 14/11/97.

#### Valori limite di emissione -dB(A)-

| <i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i> | <i>periodo diurno</i> | <i>periodo notturno</i> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| I - aree particolarmente protette                  | 45                    | 35                      |
| II - aree prevalentemente residenziali             | 50                    | 40                      |
| III - aree di tipo misto                           | 55                    | 45                      |
| IV - aree di intensa attività umana                | 60                    | 50                      |
| V - aree prevalentemente industriali               | 65                    | 55                      |
| VI - aree esclusivamente industriali               | 65                    | 65                      |

#### Valori limite assoluti di immissione -dB(A)-

| <i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i> | <i>periodo diurno</i> | <i>periodo notturno</i> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| I - aree particolarmente protette                  | 50                    | 40                      |
| II - aree prevalentemente residenziali             | 55                    | 45                      |
| III - aree di tipo misto                           | 60                    | 50                      |
| IV - aree di intensa attività umana                | 65                    | 55                      |
| V - aree prevalentemente industriali               | 70                    | 60                      |
| VI - aree esclusivamente industriali               | 70                    | 70                      |

#### Valori di attenzione -dB(A)-

| <i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i> | <i>riferito a 1 ora</i> |                 | <i>riferito a <math>T_L</math></i> |                 |
|--|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|  | <i>diurno</i>           | <i>notturno</i> | <i>diurno</i>                      | <i>notturno</i> |
| I - aree particolarmente protette                  | 60                      | 45              | 50                                 | 40              |
| III - aree prevalentemente residenziali            | 65                      | 50              | 55                                 | 45              |
| III - aree di tipo misto                           | 70                      | 55              | 60                                 | 50              |
| IV - aree di intensa attività umana                | 75                      | 60              | 65                                 | 55              |
| V - aree prevalentemente industriali               | 80                      | 65              | 70                                 | 60              |
| VI - aree esclusivamente industriali               | 80                      | 75              | 70                                 | 70              |

#### Valori di qualità -dB(A)-

| <i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i> | <i>periodo diurno</i> | <i>periodo notturno</i> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| I - aree particolarmente protette                  | 47                    | 37                      |
| II - aree prevalentemente residenziali             | 52                    | 42                      |
| III - aree di tipo misto                           | 57                    | 47                      |
| IV - aree di intensa attività umana                | 62                    | 52                      |

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| V - aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI - aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

### 1.2.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti precedentemente definiti per ogni classe acustica, secondo le modalità contenute nel D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" ed in riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale.

Più specificatamente:

- 1) per la determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza, vanno rilevati i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima
- 2) per la determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe, vanno rilevati i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili, quali ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità
- 3) i livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b, della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno; tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

Sono assoggettate a specifica regolamentazione le fonti di inquinamento acustico relative (1) alle infrastrutture dei trasporti, (2) alle aree di cava e (3) alle manifestazioni temporanee normate al successivo punto 1.3.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

### 1.2.4 Zone confinanti a diversa classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio comunale determina tre possibili situazioni tra zone confinanti appartenenti a classi acustiche differenti, anche con riferimento al clima acustico rilevato nella situazione attuale.

- a) **SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'**  
Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e con zone confinanti appartenenti a classi acustiche con valori che non differiscono in misura superiore a 5 dB(A).  
In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

## b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Questi casi sono riferibili a zone confinanti appartenenti a classi acustiche con valori che differiscono in misura superiore a 5 dB(A) per le quali, comunque, dalle misurazioni effettuate non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nelle aree confinanti di classe con valori inferiori.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al descritto al successivo punto c).

## c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Le situazioni si riferiscono ai casi in cui le misure evidenziano un superamento dei valori-limite di zona. In questi casi il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti di legge.

## 1.3 Inquinamento acustico da traffico

### 1.3.1 Infrastrutture ferroviarie

Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie sono definite all'art.3 del D.P.R. 18/11/1998, n.459 dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato nelle seguenti dimensioni:

- mt.250 per le infrastrutture esistenti e loro varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento alle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 mt. denominata fascia A, la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 mt. denominata fascia B.
- mt.250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto n.459/1998.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal D.P.R. medesimo rispettivamente all'art.4 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h e all'art.5 per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h.:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h* – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo)
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h* – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

### 1.3.2 Infrastrutture stradali

Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali sono definite all'art.3 del D.P.R. 30/3/2004, n.142 per ciascun lato dell'infrastruttura a partire dal confine stradale, nelle seguenti dimensioni:

#### Infrastrutture esistenti e assimilabili

| Tipo di strada            | Sottotipo a fini acustici                             | Ampiezza fascia metri | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo  |                | Altri ricettori |                |
|---------------------------|---|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
|                           |   |                       | Diurno dB(A)                                | Notturno dB(A) | Diurno dB(A)    | Notturno dB(A) |
| A. Autostrada             |   | 100 (fascia A)        | 50  | 40             | 70              | 60             |
|                           |   | 150 (fascia B)        |   |                | 65              | 55             |
| C. Extraurbana secondaria | Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A)        | 50  | 40             | 70              | 60             |
|                           |   | 150 (fascia B)        |   |                | 65              | 55             |
|                           | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)     | 100 (fascia A)        | 50  | 40             | 70              | 60             |
|                           |   | 150 (fascia B)        |   |                | 65              | 55             |
| F. Strade locali          |   | 30                    | Limiti definiti dalla zonizzazione acustica |                |                 |                |

#### Infrastrutture di nuova realizzazione

| Tipo di strada            | Sottotipo a fini acustici | Ampiezza fascia metri | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo  |                | Altri ricettori |                |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
|                           |                           |                       | Diurno dB(A)                                | Notturno dB(A) | Diurno dB(A)    | Notturno dB(A) |
| A. Autostrada             |                           | 250                   | 50  | 40             | 65              | 55             |
| B. Extraurbana principale |                           | 250                   | 50  | 40             | 65              | 55             |
| C. Extraurbana secondaria | C1                        | 250                   | 50  | 40             | 65              | 55             |
| C. Extraurbana secondaria | C2                        | 150                   | 50  | 40             | 65              | 55             |
| D. Urbana di scorrimento  |                           | 100                   | 50  | 40             | 65              | 55             |
| E. Urbana di quartiere    |                           | 30                    | Limiti definiti dalla zonizzazione acustica |                |                 |                |
| F. Locale                 |                           | 30                    | Limiti definiti dalla zonizzazione acustica |                |                 |                |

Le cartografie di zonizzazione acustica localizzano le fasce di pertinenza acustica della viabilità esistente limitatamente alle strade di tipo A. (autostrade) e C. (extraurbane secondarie)



Le modalità per il conseguimento dei valori limiti di immissione delle infrastrutture stradali sono definite dal citato D.P.R. rispettivamente all'art.4 per le strade di nuova realizzazione e all'art.5 per le esistenti.

Nel caso di infrastrutture stradali esistenti, sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.142/2004, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti fissati negli artt.5 e 6 del D.P.R. medesimo.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture stradali, sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo della nuova infrastruttura, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt.4, 5 e 6 del D.P.R. medesimo.

## **1.4 Attività a carattere temporaneo**

Ai sensi dell'art.11 della LR n.15/2001, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dal Comune anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

Il Comune, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo a tutela dei ritmi biologici, dovrà garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della legge regionale n.15/2001.

### **1.4.1 Aree di cava**

Nelle aree di escavazione individuate dal Piano comunale per le attività estrattive, le sorgenti sonore devono rispettare i valori limite di emissione della Classe V nel periodo di vigenza dell'autorizzazione estrattiva rilasciata ai sensi della L.R. n.17/1991 e succ. mod. e integr.

Per i ricettori sensibili presenti nell'immediato intorno delle aree per attività estrattive, dovrà in ogni caso essere verificato, mediante uno studio di impatto acustico, il rispetto dei valori limite di immissione espressamente previsti dalla zonizzazione acustica del territorio.

### **1.4.2 Attività temporanee e all'aperto**

In riferimento all'art.11 della LR n. 15/01, contenente prescrizioni relative alle emissioni sonore derivanti da attività temporanee e/o svolte all'aperto quali circhi, teatri, manifestazioni musicali, cantieri edili, attività agricole, l'Amministrazione Comunale può concedere deroghe ai limiti su richiesta scritta e motivata; queste attività sono disciplinate da specifico regolamento comunale.

## 2. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### 2.1 Piani urbanistici preventivi

I Piani urbanistici preventivi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al punto 1) relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al punto 1), ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti;
- nel caso in cui i valori limite nell'area di intervento siano superati a causa di sorgenti sonore esterne alla stessa, l'intervento dovrà prevedere adeguate opere di mitigazione acustica idonee a garantire il rispetto dei valori limite della zona di intervento.

In particolare si dovrà tener conto delle seguenti precipue attività o destinazioni d'uso presenti sia nell'area di intervento che nell'immediato intorno:

- sorgenti sonore fisse o mobili, come definite alle lettere c) e d) dell'art.2 della legge n.447/1995 (impianti tecnici, infrastrutture di trasporto, attività industriali, commerciali, agricole, aree di parcheggio, di movimentazione merci, attività sportive e ricreative, ecc.);
- attività che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali, scuole, parchi, residenze, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici dovrà essere finalizzata ad assicurare la compatibilità tra le funzioni precedentemente richiamate e le fonti di rumore presenti, anche con la previsione di idonee opere di protezione che rendano compatibile la contiguità o la compresenza di diverse destinazioni d'uso; in particolare nella localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

La realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per il rispetto dei valori limite di zona, da predisporre sia internamente che esternamente al comparto, è a carico dei soggetti che attuano il piano urbanistico preventivo.

### 2.2 Documentazione in materia di impatto acustico e di clima acustico

A corredo dei piani urbanistici preventivi e dei progetti per infrastrutture di trasporto dovrà essere predisposta, ai sensi dell'art.8 della legge n.447/1995, la "Documentazione di impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La **documentazione di impatto acustico** deve essere predisposta per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere

- opere soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti

- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n.285 e succ. mod. e integr.
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di impatto acustico deve essere inoltre predisposta per le infrastrutture ed i nuovi impianti destinati ad attività produttive, sportive e ricreative e a complessi per attività commerciali polifunzionali, ovvero deve essere prodotta a corredo di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di immobili esistenti per le attività sopracitate o all'esercizio di attività produttive.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico in sostituzione della documentazione medesima.

E' fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è richiesta la documentazione di impatto acustico e nuovi insediamenti residenziali confinanti con aree destinate ad insediamenti per attività produttive.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica, la *documentazione di impatto acustico* e la *valutazione previsionale del clima acustico* devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

La *documentazione di impatto acustico* e la *valutazione previsionale del clima acustico* devono essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. 16/3/1998 *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico* e dovrà essere redatta da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art.2 della legge n.447/1995.

## **2.3 Contenuti della Documentazione di impatto acustico e della Valutazione previsionale del clima acustico**

La **documentazione di impatto acustico** dovrà essere conforme ai criteri regionali e dovrà almeno contenere:

- a) l'indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e il contesto in cui è inserita, con la specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa
- b) la descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo

- c) la valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e la valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti, indicando i modelli previsionali utilizzati
- d) l'analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente ed i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza, compresi i limiti differenziali limitatamente alle sorgenti sonore fisse
- e) la valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio del comparto urbanistico o della infrastruttura, indicando i modelli previsionali utilizzati
- f) la localizzazione e la descrizione degli impianti, apparecchiature e/o attività rumorose e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici degli edifici in progetto
- g) l'individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio
- h) l'indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento
- i) la valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime.

La **valutazione previsionale del clima acustico** dovrà essere conforme ai criteri regionali e dovrà almeno contenere la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori ed inoltre

- a) la descrizione dell'opera in progetto con l'indicazione dell'ubicazione ed il contesto in cui è inserita e la specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti
- b) la valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili in adiacenza all'area di intervento e la valutazione del livello di rumorosità presunto, indicando i modelli previsionali utilizzati
- c) la valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio del comparto urbanistico, indicando i modelli previsionali utilizzati
- d) l'analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui ai punti precedenti ed i limiti di immissione della classe acustica di appartenenza, compresi i limiti differenziali limitatamente alle sorgenti sonore fisse
- e) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione previsti, con informazioni utili a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché il grado di attenuazione previsto presso i ricettori considerati.

### 3. ALTRE DISPOSIZIONI

#### 3.1 Piano di risanamento delle imprese

Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune il Piano di risanamento, secondo le modalità, le procedure e i termini fissati dall'art.9 della LR n.15/2001 <sup>1</sup>.

#### 3.2 Sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.16 della LR n.15/2001 <sup>2</sup>

---

##### <sup>1</sup> Art.9 di LR 9/5/2001, n.15

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

##### <sup>2</sup> Art.16 di LR 9/5/2001, n.15

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a Lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
  - b) pagamento di una somma da Lire 3.000.000 (pari a Euro 1.549,37) a Lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,70) per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
  - c) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a Lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente

### **3.3 Richieste per accertamenti per la valutazione di immissioni**

Nel caso in cui un cittadino lamenti possibili immissioni moleste provenienti da attività svolte in aree confinanti può segnalare il fatto all'amministrazione comunale che investirà la sezione competente dell'ARPA.

A tal fine si allega un fac-simile di modulo di segnalazione

---

dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.

4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.

Allegato 1

**Richiesta per accertamenti per la valutazione di immissioni**

**All'Amministrazione Comunale**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_;  
residente a: \_\_\_\_\_;  
in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_;

**lamento**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Richiedo**

che codesta Amministrazione verifichi il rispetto delle normative vigenti in materia di immissione di rumori

Data/Firma

\_\_\_\_\_  
N.B. Descrivere nello spazio punteggiato il luogo, i tempi e le caratteristiche sommarie dell'immissione sonora che provoca disturbo e dell'eventuale soggetto che le produce